

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER
L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI PER L'ANNO 2021**

Il giorno ventisette del mese di dicembre presso la Residenza Municipale del Comune di Castellazzo Bormida, a seguito degli incontri per la definizione del contratto collettivo integrativo del personale non dirigente del Comune di Castellazzo Bormida, svoltesi in data 08.11.2021 e 15.11.2021 le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

- Dott.ssa Stefania MARRAVICINI (Segretario Comunale/Responsabile Gestione Giuridica Personale) - Presidente
- Dott. Giorgio MARENCO – Responsabile Servizi Finanziari – Membro

R.S.U. nelle persone di:

- Patrizia BERTANA
- Annalisa BURRONE
- Fabio MARANZANA
- Federica SCHIEPATTI

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di:

- Ernestino STORNINI - C.S.A. Regioni Autonomie Locali
- Michele SANGIOVANNI – FP CGIL
- Luca RIGHINI – UIL FPL

Si conviene e stipula quanto segue

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

- 1) Il presente contratto integrativo (in seguito CCI) disciplina le materie che la legge ed il contratto collettivo nazionale demandano a tale livello negoziale e si applica al personale non dirigente in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato, distaccato o utilizzato a tempo parziale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
- 2) Lo stesso ha durata annuale, dal **1.1.2021 al 31.12.2021**.
- 3) Il presente contratto integrativo mantiene la sua efficacia fino alla stipula del successivo accordo tra le parti, a meno che non intervengano norme di legge o di contratto nazionale contrastanti, in tutto o in parte, con quanto definito in questa sede negoziale.

Art. 2 – Quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

- 1) Il fondo delle risorse decentrate come costituito da questo Ente in applicazione dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 è il seguente:

RISORSE di PARTE STABILE	2021
CCNL 2016/2018: ART. 67 Comma 1 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO	€ 67.717,42
INCREMENTI CCNL 2004-05 del 9/5/2006 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) (Trattasi di incremento NON RICHIAMATO dall'art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018 ai fini della costituzione dell'Unico importo consolidato)	€ 2.386,00
INCREMENTI CCNL 2006-09 dell'11/04/2008 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) (Trattasi di incremento NON RICHIAMATO dall'art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018 ai fini della costituzione dell'Unico importo consolidato)	€ 2.822,04
INCREMENTI DEL FONDO	
CCNL 2016/2018: ART. 67 Comma 2 lett. a) a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; INCREMENTO NON ASSOGGETTATO AI LIMITI DI CRESCITA DEL FONDO	€ 1.414,40
CCNL 2016/2018: ART. 67 Comma 2 lett. b) b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data INCREMENTO NON ASSOGGETTATO AI LIMITI DI CRESCITA DEL FONDO	€ 16.108,10
CCNL 2016/2018: ART. 67 Comma 2 lett. c) c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 1.066,26
TOTALE	€ 91.514,22
DECURTAZIONI E INCREMENTI	
Decurtazione permanente art. 9 comma 2-bis DL 78/2010 come modificato da art. 1 C. 456 L. 147/2013	-€ 4.925,48
Decurtazione art. 23 comma 2 D.lgs. N. 75/2017 (tetto di spesa anno 2016)	€ -
APPLICAZIONE DL 34/2019 ART. 33 comma 2, ultimo periodo - QUOTA DI PARTE STABILE - APPLICAZIONE dal 20 aprile 2020 come da Decreto 17 marzo art. 1 comma 2	€ 11.598,11
Totale effettivo risorse stabili	€ 98.186,85

RISORSE di PARTE VARIABILE	2021
Incentivi IMU TARI - c. 1091 L. 145/2018 (5% da calcolarsi su quota entrate riscosse capp. 795 e 800 Es. 2021) stante deferimento interpretazione della norma alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti da parte della C.Conti Liguria. i comunipossono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimentoe al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e	€. 5.000,00

dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate. INCREMENTO NON ASSOGGETTATO AI LIMITI DI CRESCITA DEL FONDO	
Incentivi funzioni tecniche Vedi DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 CCNL 2016/2018 : gli incentivi per FUNZIONI TECNICHE come già da C.Conti Sez. Autonomie n. 6/2018) sono da considerarsi non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 D.Lgs.n.75/2016 INCREMENTO NON ASSOGGETTATO AI LIMITI DI CRESCITA DEL FONDO	€ 4.238,65
Art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016/2018 e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (imp. 523/2020)	€ 61,96
Art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4 CCNL 2016/2018 integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 , esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 4.900,00
Art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) CCNL 2016/2018 risorse b) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	€ 1.215,00
CCNL 2016/2018 art. 68 comma 1 ultimo periodo Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. Cap. id. 1675 Imp. 519/2020 euro 1.038,99 Imp. 528/2020 euro 0,49 + euro 48,00 da reimpegnarsi sul 2021 onde recuperare la regolazione contabile dell'elemento perequativo derivante dalla progressione Arch. Tardito.	€ 1.087,48
APPLICAZIONE DL 34/2019 ART. 33 comma 2, ultimo periodo - QUOTA DI PARTE VARIABILE "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".	€ 1.014,01
Totale risorse variabili	€ 17.517,10
Totale effettivo risorse parte Stabile + parte Variabile	€ 115.703,95

Art. 3 - Decurtazioni del fondo

- 1) Come dettagliato nel prospetto di costituzione del fondo il totale delle risorse di parte stabile è oggetto della seguente decurtazioni:
 - **Per euro 4.925,48.** Trattasi della decurtazione permanente prescritta dall'ultimo periodo dell'art. 9 comma 2-bis DL 78/2010 (come modificato da art. 1 C. 456 L. 147/2013).

Si è provveduto alla verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs. N. 75/2017 s.m.i. (tetto di spesa anno 2016) e non risulta necessario provvedere ad ulteriori decurtazioni.

Art. 4 – Applicazione art. 33 comma 2 ultimo periodo DL. 34/2019 conv. in Legge 58/2019

- 1) Come da documentazione conservata agli atti del Servizio Finanziario si è provveduto alla predisposizione preliminare di uno schema del fondo 2021, senza applicare le previsioni di cui all'art. 33 c. 2 ultimo periodo DL 34/2019 conv., verificando poi con esito positivo la compatibilità tra la consistenza dello schema suddetto ed il rispetto dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs. N. 75/2017;
- 2) Seguendo le modalità indicate dalla Delibera Corte Conti Lombardia n. 95/2020/PAR e dal parere 1/09/2020 della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati quindi calcolati il valore medio pro capite risultante dal suddetto schema di fondo rapportato ai dipendenti presumibilmente in servizio al 31/12/2020 ed il valore medio pro capite risultante dal fondo 2018 rapportato ai dipendenti in servizio al 31/12/2018.
- 3) E' stata accertata una differenza di euro 1.051,01 (valore medio pro capite 2018 euro 9.006,21 – valore medio pro capite schema 2021 euro 7.955,20) con conseguente necessità di adeguare il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, c. 2, D.lgs. N. 75/2017 nella misura di euro 16.816.17 per l'anno 2021.
- 4) Si è preso atto che il citato adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 33 c.2 risulta espressamente finalizzato allo scopo di *"garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa"* e pertanto all'adeguamento del limite di legge, consegue necessariamente l'incremento del salario accessorio al fine di conseguire l'obiettivo fissato dalla norma.
- 5) Atteso che, come previsto dal Decreto del 17 marzo 2020 e richiamato dalla citata Corte Conti Lombardia, resta comunque ferma l'irriducibilità per il trattamento accessorio del limite rappresentato dall'importo determinato per l'anno 2016.
- 6) Che l'art. 33 comma 2 ultimo periodo del D.L. 34/2019 conv. opera quale deroga sopravvenuta rispetto alla disposizione di cui all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. ove si dispone che *"L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi..."*;
- 7) La somma complessiva di **euro 16.816.17**, conformemente a quanto già definito in sede di contrattazione nell'anno 2020, è stata ripartita nella misura del 25% pari ad euro **4.204,04** in favore del salario accessorio di n. 4 dipendenti titolari di Posizione Organizzativa e per il restante 75% pari ad **euro 12.612,12** ad incremento del fondo per l'anno 2021.
- 8) La suddetta somma di euro 12.612,12 è stata poi allocata per **euro 11.598,11** ad incremento della parte stabile del fondo 2021 e per **euro 1.014,01** in parte variabile allo scopo di mantenere inalterato il rapporto proporzionale tra le due componenti del fondo stesso.

Art. 5 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili

- 1) La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 68, c. 1 del CCNL 2016-2018 che in questo Ente sono:
 - progressioni economiche nella categoria;
 - indennità di comparto;
- 2) Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate nell'anno 2020 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite.
- 3) Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili, le quote da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
- 4) Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.

- 5) I differenziali di progressione economica (PEO ed ex LED) al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti ammontano a complessivi **euro 55.495,94**
Il valore suddetto è stato rideterminato, rispetto al valore corrispondente delle contrattazioni decentrate a partire dall'anno 2016 che, unitamente alle annualità successive, è stato ricalcolato ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) del nuovo CCNL:

A detrarre per led e progressioni effettuate a tutto il 31/12/2012 aggiornato alle cessazioni a tutto il 31/12/2012 (nessuna cessazione successiva a tale data – valore immutato al 31.12.2015)	€ 34.582,71
Progressioni economiche dal 1.1.2015	€ 7.012,31
Rientra quota 1/08 - 31/12 G.Cavallero in pensione nel 2016	-€ 621,24
Agg.to CCDI 2016 da CCNL 2016/2018 maggiore spesa per differenziali CCNL 2016/2018 incremento al 1.1.2016	€ 1.765,40
Agg.to CCDI 2016 da CCNL 2016/2018 Rientra differenziale su quota G.Cavallero in pensione 2016	-€ 37,37
A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2016	€ 42.701,81
Progressioni economiche dal 1.1.2016 con valori aggiornati al 1.1.2016	€ 4.064,61
Rientra quota a saldo 1/01 - 31/07 G.Cavallero in pensione nel 2016	-€ 869,73
Imputazione quota 1/02 -31/12 F.Maranzana assunto nel 2017 (imputato per 11/12simi) con aggiornamento ultima progressione al 1.1.2016	€ 981,94
Agg.to CCDI 2016 da CCNL 2016/2018 maggiore spesa per differenziali CCNL 2016/2018 incremento al 1.1.2017 incluso Maranzana pro-quota 11/12esimi	€ 3.603,28
Agg.to CCDI 2016 da CCNL 2016/2018 Rientra differenziale su quota a saldo G.Cavallero in pensione 2016	-€ 52,33
A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2017	€ 50.429,58
Progressioni economiche dal 1.1.2017	€ -
Imputazione quota 1/1 -1/02 F.Maranzana assunto nel 2017 (imputato 1/12) con valori aggiornati al 1.1.2017	€ 103,89
Agg.to CCDI 2016 da CCNL 2016/2018 maggiore spesa per differenziali CCNL 2016/2018 incrementi anno 2018	€ 10.721,22
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018	-€ 1.412,94
Rientra quota PEO Bortolotti in pensione dal 11/8/2018	-€ 1.027,23
Rientra quota PEO Borelli deceduta il 20/07/2018	-€ 1.128,36
A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2018	€ 57.686,16
Progressioni economiche dal 1.6.2018 (Ricci)	€ 447,24
Rientra quota PEO Cresta in pensione - quota 1/1-31/7	-€ 1.978,12
Rientra quota PEO Bortolotti in pensione - quota 1/1- 10/8	-€ 1.614,22
Rientra quota PEO Borelli deceduta - quota 1/1 - 19/07	-€ 1.579,71
Imputazione quota Scapolan assunto dal 2/1/2019 (assunto B1)	€ -
Imputazione quota Frattini assunto dal 1/5/2019 (assunto C1)	€ -
A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2019	€ 52.961,35
Progressioni economiche dal 1.1.2019 (Orsini e Cervetti)	€ 985,16
	€ 53.946,51
Progressioni economiche dal 1.1.2020 (Maranzana e Tardito)	€ 1.549,43
	€ 55.495,94

- 6) Per l'anno 2021 viene destinata la somma massima di **euro 2.979,58** al finanziamento di

quattro progressioni orizzontali (art. 68 c. 2 lett. j) con decorrenza **01/01/2021** all'interno della **Categoria C**.

- 7) Le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 ammontano a complessivi **euro 8.012,16**

Il valore suddetto risulta così determinato:

A detrarre indennità di comparto al 31/12/2016	€ 8.331,78
Rientra quota 1/01 - 31/07 G.Cavallero in pensione nel 2016	-€ 249,06
Imputazione quota 1/02 -31/12 F.Maranzana assunto nel 2017	€ 391,38
A detrarre indennità di comparto al 31/12/2017	€ 8.474,10
Imputazione quota 1/01 -31/01 F.Maranzana assunto nel 2017	€ 35,58
Rientra quota 1/8 - 31/12 Cresta in pensione nel 2018	-€ 207,30
Rientra quota 11/8 - 31/12 Bortolotti in pensione nel 2018	-€ 177,90
Rientra quota 1/8 - 31/12 Borelli deceduta 20 luglio 2018	-€ 207,30
A detrarre indennità di comparto al 31/12/2018	€ 7.917,18
Rientra quota 1/1 - 31/7 Cresta in pensione nel 2018	-€ 290,22
Rientra quota 1/1 - 10/8 Bortolotti in pensione nel 2018	-€ 249,06
Rientra quota 1/1 - 31/7 Borelli deceduta 20 luglio 2018	-€ 290,22
Imputazione quota 2/1 - 31/12 Scapolan assunto B1	€ 426,96
Imputazione quota 1/5 - 31/12 Frattini assunto C1	€ 331,68
A detrarre indennità di comparto al 31/12/2019	€ 7.846,32
Imputazione quota 1/1 - 30/4 Frattini assunto C1	€ 165,84
A detrarre indennità di comparto al 31/12/2020 – confermato al 31/12/2021	€ 8.012,16

Art. 6 - Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche (art. 7, comma 4, lett. c), CCNL 21/05/2018

Le parti danno preliminarmente atto che la disciplina integrativa dei criteri per le progressioni economiche orizzontali è stabilita nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009 smi e all'art.16 del CCNL 21 maggio 2018.

Si dà altresì atto che:

la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle tre categorie o della posizione di accesso infra categoriale B3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8;

per la categoria C dalla posizione C1 alla C6;

per la categoria D dalla posizione D1 alla D7 ;

il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL del 21 maggio 2018;

al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza. E' valutata ai fini di cui ai successivi punti l'anzianità conseguita nell'Ente di provenienza;

ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore, ai sensi dell'art. 16 CCNL del 21.5.2018, deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi;

Le progressioni che trovano copertura nell'anno di riferimento hanno effetto dal 1° gennaio del medesimo anno, fatto sempre salvo il principio contrattuale che la valutazione dell'attività e dei risultati è effettuata dal soggetto competente al termine del periodo annuale correlato al procedimento previsto.

Le progressioni economiche saranno attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente l'anno di decorrenza della progressione.

La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente.

A parità di punteggio, sarà preferito il candidato che è progredito da più tempo.

In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato con più anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione.

In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più anziano di età.

In caso di ulteriore parità, la scelta sarà effettuata mediante sorteggio.

Le procedure per l'attuazione delle progressioni economiche orizzontali sono così riepilogate:

La selezione sarà indetta dal Segr. Com./Responsabile Servizio Gestione Giuridica del Personale, con avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e nello spazio riservato al personale;

Nell'avviso saranno specificati la documentazione richiesta e la data entro cui deve essere presentata la domanda;

L'esame della documentazione sarà effettuata entro i 20 giorni successivi alla presentazione;

La valutazione sarà effettuata dal Segretario Comunale con il supporto del Nucleo di valutazione;

La graduatoria della selezione sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e nello spazio riservato al personale;

E' stabilito in giorni 15 il termine entro cui il dipendente potrà proporre ricorso interno, oppure chiedere contraddittorio con l'organo di valutazione facendosi assistere da un procuratore o da una organizzazione sindacale, prima di attivare le altre procedure di contenzioso – Il termine entro cui prendere in esame il ricorso e fornire la relativa risposta è di giorni 15 dal ricevimento del ricorso stesso.

Art. 7 - Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance

- 1) Conformemente a quanto prescritto dall'art. 68 comma 3 del CCNL 2016/2018 la presente contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui all'art. 68 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3 del medesimo CCNL, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.
- 2) Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
- 3) Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.
- 4) Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all'organizzazione e all'erogazione dei servizi.

Art. 8 - Risorse finanziarie di parte stabile: Indennità condizioni di lavoro (Art. 70-bis comma 1 lett. b) e c) CCNL 2016- 2018)

- 1) L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
- 2) Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Tale indennità compete a N. 2 dipendenti Cat. B. dei Servizi Tecnici Comunali. L'indennità viene quantificata nella misura di **euro 2,50** per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività e, comunque, entro il tetto massimo di **euro 580,00** annui individuali. Totale complessivo annuo 2021: entro il tetto di **euro 1.160,00**.
- 3) L'indennità riferita al maneggio valori è attribuita a n. 3 dipendenti Cat. C (n. 2 dipendenti dei Servizi Finanziari e n. 1 dipendente dei Servizi alla Persona). L'indennità è corrisposta nella misura di **euro 2,00** per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività. Totale complessivo annuo 2021: entro il tetto massimo di **euro 536,00** annui individuali per complessivi **euro 1.608,00**.

TOTALE: euro 2.768,00

**Art. 9 - Risorse finanziarie di parte stabile: Indennità per specifiche responsabilità
(Art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)**

- 1) Richiamato il Regolamento comunale disciplinante i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità e dell'indennità di funzione approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 19/2020;
- 2) Atteso che tali indennità competono :
 - per responsabilità di ufficio: (dipendente interessato: profilo giuridico C n. 1 Geometra Servizi Tecnici – Ufficio Urbanistica) **euro 1.200,00** annui lordi.
 - per responsabilità di procedimento relativamente ai procedimenti afferenti la gestione dei tributi comunali così come meglio esplicitati nella Determinazione n. 17/SF/2020, per un importo quantificato su base annua in euro 1.200,00 e riproporzionato in **euro 1.200,00** annui lordi per l'anno 2021 (dipendente interessato: profilo giuridico C n. 1 Istruttore Contabile – Ufficio Tributi)
 - per coordinamento di attività e di dipendenti, o collaboratori esterni, nella gestione in economia di servizi interessanti più aree – servizi tecnico manutentivi, per un importo quantificato su base annua in **euro 800,00** (dipendente interessato profilo giuridico C – Servizi Tecnici)
 - per coordinamento di attività e di dipendenti, o collaboratori esterni, nella gestione in economia di servizi interessanti più aree – servizio affissioni. Come avviato nell'anno 2019 e proseguito nel corso dell'anno 2020 per un importo quantificato su base annua in euro 800,00 e riproporzionato in **euro 333,33** annui lordi per l'anno 2021 fino ad esaurimento della gestione diretta delle pubbliche affissioni ed il subentro del concessionario

TOTALE: euro 3.533,33

**Art. 10 - Risorse finanziarie di parte stabile: Indennità per specifiche responsabilità
(Art. 70-quinquies, c. 2, CCNL 2018)**

- 1) Le specifiche responsabilità di cui al presente articolo sono così definite:
 - ufficiale di Anagrafe e Stato Civile con delega formalmente approvata dall'organo competente: n.1 dipendente Cat. C – Servizi alla Persona, Euro 350,00
 - addetto U.R.P. n. 1 dipendente Cat. B – Servizi alla Persona Euro 350,00
 - addetto ai Servizi di Protezione Civile n. 1 Cat. C – Servizi Tecnici Euro 350,00

TOTALE: euro 1.050,00

**Art. 11 - Risorse finanziarie di parte stabile: Indennità di servizio esterno
(art. 56 - quinquies, CCNL 2018)**

- 1) Tale indennità, calcolata secondo le previsioni del nuovo contratto, compete al personale di Polizia Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera, in servizi di vigilanza.
- 2) L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all'espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con l'indennità di cui al 70-bis del Contratto.
Nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali è prevista per il personale di Polizia Locale una particolare e differenziata articolazione dell'orario di lavoro che, oltre ad assicurare le prestazioni lavorative dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 13,15 e dalle 13,30 alle 19,30 e il sabato dalle 7,15 alle 13,15, prevede, attraverso un'organizzazione flessibile dell'orario

demandata al Responsabile del Servizio, l'espletamento delle prestazioni lavorative in orari particolari, per lo più serali, in coincidenza con tutte quelle occasioni in cui viene richiesto servizio di controllo sul territorio in orari serali e in particolari periodi come a esempio vigilanza serale estiva (in tal caso si prescinde dalla copertura nella medesima giornata della fascia del mattino, considerato, peraltro, che la funzione di PL è svolta in forma associata con un comune viciniore privo di personale di Polizia Municipale) e servizi d'ordine e/o di presidio (manifestazioni, convegni, Consigli Comunali ecc).

Questo Ente destina all'indennità di servizio esterno la somma complessiva annua di euro 2.800,00 da corrispondersi per **euro 5,22** per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività.

Il tutto comunque entro il tetto massimo complessivo annuo lordo di euro 2.800,00.

- 3) L'importo effettivo sarà liquidato dal Segretario Comunale successivamente alla verifica da parte dell'Ufficio addetto alla rilevazione presenze del personale.
- 4) Risulta confermata l'indennità di euro 1.110,84 per il personale in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986 di cui all'articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004.

TOTALE: euro 2.800,00

Art. 12 - Risorse finanziarie di parte stabile- Indennità di funzione (Art. 56 - sexies, CCNL 2018)

- 1) Richiamato il Regolamento comunale disciplinante i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità e dell'indennità di funzione approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 19/2020
- 2) Atteso che l'indennità di cui al presente articolo compete ad un dipendente di categoria C non titolare di P.O., appartenente al servizio di Polizia locale, al quale viene attribuita un'indennità di funzione pari ad **euro 1.000,00** lordi per compensare lo svolgimento di compiti di responsabilità connessi al coordinamento di attività e di dipendenti congiunto a responsabilità di procedimenti complessi.

TOTALE: euro 1.000,00

Art. 13 - Risorse di parte stabile: finanziamento della performance individuale (Art. 68 comma 2 lett. - b) CCNL 21/05/2018)

- 1) Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, le risorse **di parte stabile** destinate al finanziamento della performance individuale ammontano a complessivi **euro 20.547,84**

Schematicamente si riassume l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2021:

IMPIEGHI di PARTE STABILE	2021
CCNL 2016/2018 ART. 68 Comma 1: PROGR.I ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI LED + PEO	€ 55.495,94
CCNL 2016/2018 ART. 68 Comma 1: INDENNITA' DI COMPARTO	€ 8.012,16
	€ 63.508,10

IMPIEGHI di PARTE STABILE	2021
ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-18: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PROGRESSIONE DA 01/01/2020 (n. 4 progressioni CAT. C)	€ 2.979,58
ART. 70 bis. CCNL 2016/2018: INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO C.1 lett. b) RISCHIO lett.c) MANEGGIO VALORI	€ 2.768,00

ART. 70 quinquies C.1 CCNL 2016/2018: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' VALORI RICALCOLATI ex Regolamento COMUNALE GC 19 del 25/05/2020	€ 3.533,33
ART. 70 quinquies C.2 CCNL 2016/2018: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'	€ 1.050,00
ART. 56 quinquies CCNL 2016/2018: INDENNITA' di SERVIZIO ESTERNO	€ 2.800,00
ART. 56 sexies CCNL 2016/2018 INDENNITA' DI FUNZIONE VALORE RICALCOLATO ex Regolamento COMUNALE GC 19 del 25/05/2020	€ 1.000,00
	€ 14.130,91
ART. 68 comma 2 lett. a) e b) CCNL 2016/2018: QUOTA DI PARTE STABILE DESTINATA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	€ 20.547,84

**Art. 14 - Risorse finanziarie di parte variabile - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge
(Art. 68 c.2 lett. g CCNL 21/05/2018)**

- 1) Rientrano in questa fattispecie i seguenti istituti finalizzati, sulla base di specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale interessato secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 3 lett. c:
 - incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - incentivi accertamento e riscossione IMU e TARI art.1 c. 1091 L. 145/2018. Questi ultimi sono stati inseriti in contrattazione stante deferimento da parte della C. Conti Liguria alla Sezione C. Conti Autonomie della questione relativa alla interpretazione della norma.
- 2) Gli incentivi di cui al comma 1 vengono erogati con atto del Segretario Comunale sulla base:
 - lett. a) della valutazione espressa del responsabile di servizio.
 - lett. b) della disciplina prevista dal vigente regolamento comunale
 Nel caso specifico degli incentivi per accertamento e riscossione IMU e TARI l'erogazione o la non erogazione dei fondi dipenderà dalla pronuncia finale della Corte dei Conti Sezione Autonomie adita dalla C. Conti Liguria.
- 3) Per l'anno 2021 viene destinata:
 - la somma di **euro 4.238,65** per quanto attiene agli incentivi "funzioni tecniche" dando atto che l'importo complessivo risulterà allocato negli appositi stanziamenti di bilancio relativi alla realizzazione delle Opere Pubbliche;
 - la somma di **euro 5.000,00** per quanto attiene gli incentivi accertamento e riscossione IMU e TARI art.1 c. 1091 L. 145/2018

TOTALE: euro 9.238,65

**Art. 15 - Risorse finanziarie di parte variabile: progetti obiettivi dell'Ente
(Art. 67 comma 5 lett. b) – Art. 68 comma 2 lett. g) CCNL 2018)**

- 1) Sono finanziati con la parte variabile del fondo, i seguenti progetti:
 - Progetto "Adempimenti trasparenza" la somma di **euro 800,00** viene allocata al fine di remunerare le prestazioni rese dal dipendente Categoria C – Servizio Segreteria relative all'attività di trasparenza, privacy ed anagrafe delle prestazioni;
 - Progetto "Riscossione TARI" la somma di **euro 800,00** viene allocata al fine di remunerare le prestazioni rese da n. 2 istruttori contabili Categoria C (fino al massimo di euro 350,00 ciascuna) e dal dipendente Categoria C – Servizio Segreteria (fino al massimo di euro 100,00) relative all'attività volte all'accertamento e riscossione della TARI tributo afferente le annualità 2019 e precedenti che hanno avuto un periodo di

sospensione causato dalla normativa introdotta in concomitanza con l'emergenza pandemica da Covid -19

- Progetto “Gestione piattaforma G.E.P.I.” la somma di **euro 300,00** viene allocata al fine di remunerare le prestazioni rese dal dipendente Categoria C – Servizio Anagrafe Stato Civile relative all'attività connessa al reddito di cittadinanza;
- Progetto “Aggiornamento e gestione banche dati SS.TT.” la somma di **euro 300,00** viene allocata al fine di remunerare le prestazioni rese dal dipendente Categoria C – Istruttore Tecnico non titolare di specifica responsabilità, relative all'attività di comunicazioni osservatorio Il.pp., Bdap, Anac, Certificati esecuzioni lavori e le rendicontazioni dei contributi;
- Progetto “Eco bonus” la somma di **euro 600,00** viene allocata al fine di remunerare le prestazioni rese dal dipendente Categoria C – Istruttore Tecnico addetto all'Ufficio Urbanistica, aumentate esponenzialmente, relative all'attività di richiesta accesso agli atti al fine di definire lo stato legittimo del fabbricato, richiesta di sanatoria, conclusione condoni già in itinere, cilas.
- Progetto “Comando P.M.” la somma di **euro 250,00** viene allocata al fine di remunerare le prestazioni rese da n. 2 Agenti di P.M. (fino al massimo di euro 150,00 per la dipendente non titolare di specifica responsabilità), relative all'attività di formazione e gestione delle telecamere ;
- Progetto “Attività di tutoraggio servizio civile” la somma di **euro 300,00** viene allocata al fine di remunerare le prestazioni rese dal dipendente di Categoria B addetto all'Ufficio Protocollo, relative all'attività di assistenza al personale assegnato per il servizio civile;
- Progetto “Eventi” la somma di **euro 300,00** al fine di remunerare le prestazioni rese da n. 1 dipendente Categoria B – operaio – Econ. B3, relative all'attività di coordinamento necessarie agli interventi di supporto agli eventi organizzati dall'Ente.

TOTALE: euro 3.650,00

**Art. 16 - Risorse di parte variabile – finanziamento della performance individuale
(Art. 68 comma 2 lett.-b) CCNL 21/05/2018)**

- 1) Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, le risorse di parte variabile destinate al finanziamento della performance individuale ammontano a complessivi **euro 4.268,45**.

Schematicamente si riassume l'impiego delle risorse di parte variabile per l'anno 2020:

IMPIEGHI di PARTE VARIABILE	2021
Art. 67 comma 3 lett.c) – Art. 68 comma 2 lett. g) CCNL 2016/2018 COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE incentivi recupero evasione IMU-TARI	€ 5.000,00
Art. 67 comma 3 lett.c) – Art. 68 comma 2 lett. g) CCNL 2016/2018 COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 4.238,65
ART. 67 comma 5 CCNL 2016/2018: CONSEGUIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE	€ 3.650,00
	€ 12.888,65
ART. 68 comma 2 lett.b) CCNL 2016/2018: QUOTA DI PARTE VARIABILE DESTINATA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	€ 4.628,45
Totale Impieghi delle risorse di parte variabile	€ 17.517,10

**Art. 17 - Differenziazione del premio individuale
(Art. 69 CCNL 21/05/2018)**

- 1) Ai fini di attribuire la maggiorazione del premio individuale prevista dall'art. 69 del CCNL 2016/2018 si fissano i criteri come di seguito specificati:
 - a) La misura della maggiorazione da attribuire è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente;
 - b) La quota massima di personale valutato al quale la maggiorazione può essere attribuita è pari a n.1 dipendente per anno
- 2) La maggiorazione verrà attribuita al dipendente che avrà conseguito nell'anno il punteggio di valutazione più elevato. In caso di parità la maggiorazione sarà attribuita, tra coloro che hanno conseguito il punteggio più elevato, al dipendente che abbia conseguito la valutazione media più elevata nel triennio precedente l'anno di valutazione.
In caso di ulteriore parità si attribuirà la maggiorazione tramite sorteggio tra i dipendenti selezionati sulla base dei criteri precedenti.

Art. 18 - Riepilogo complessivo delle risorse anno 2021

- 1) Di seguito si riassumono le risorse complessivamente destinate alla contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente per l'anno 2021:

Totale effettivo risorse stabili (al netto delle progressioni economiche e dell'indennità di comparto)	€ 34.678,75
Totale risorse variabili	€ 17.517,10
TOTALE COSTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	€ 52.195,85
Fondo lavoro straordinario	€ 852,00
TOTALE GENERALE	€ 53.047,85

- 2) La somma complessivamente destinata alla performance individuale ammonta ad **euro 25.176,29** come di seguito riassunto:

QUOTA DI PARTE STABILE DESTINATA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	€ 20.547,84
QUOTA DI PARTE VARIABILE DESTINATA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	€ 4.628,45
TOTALE DESTINATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	€ 25.176,29

Art. 19 - Relazioni Sindacali

- 1) Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito, nel rispetto del CCNL di comparto, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
- 2) L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni, nei casi previsti dal CCNL, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali.
- 3) Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
- 4) Di ogni seduta è redatto, a cura dell'Amministrazione sintetico verbale.

Art. 20 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

- 1) Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di disposizioni contenute nel presente contratto decentrato, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2) Al fine di cui al comma 1 la parte interessata presenta formale richiesta di incontro, che deve tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
- 3) L'eventuale accordo, stipulato con le stesse procedure previste per la sottoscrizione del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della sua vigenza.

Art. 21 – Le disapplicazioni

Il nuovo CCNL 2016 - 2018 comprende tre articoli che elencano le disapplicazioni di varie disposizioni dei precedenti Contratti:

- art. 49
- art. 56
- art. 71.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano di riconoscere la flessibilità oraria ai sensi dell'art. 27 CCNL 2016/2018 ad esclusione dei dipendenti del Servizio di PL e squadra tecnico-manutentiva come segue:

- entrata dalle 7.00 alle 9.00
- uscita dalle 13.15 alle 15.15 dal lunedì al venerdì
- uscita non prima delle ore 12.30 il sabato (per gli uffici con apertura al pubblico)

Si evidenzia che dovrà essere rispettato l'orario di apertura al pubblico 9.00-12.30 della giornata del sabato. La flessibilità suddetta avrà decorrenza dal 01.01.2022.

Delegazione trattante di parte pubblica:

Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Stefania Marravicini

Responsabile Servizi Finanziari

F.to Dott. Giorgio Marengo

Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali:

C.S.A. Regioni Autonomie locali

F.to Ernestino Stornini

FP CGIL

F.to Michele Sangiovanni

UIL FPL

F.to Luca Righini

RSU:

F.to Patrizia Bertana

F.to Annalisa Burrone

F.to Fabio Maranzana

F.to Federica Schiepati